

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 28-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANOLETTI)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2005

SULLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

(Doc. XXII, n. 28)

d'iniziativa dei senatori SALVI, BARATELLA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CALVI, CAMBURSANO, CASTAGNETTI, CASTELLANI, CHIUSOLI, CORTIANA, COVIELLO, CURTO, CUTRUFO, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FLORINO, FORCIERI, FORMISANO, GAGLIONE, GARRAFFA, GIOVANELLI, GUERZONI, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGNALBÒ, MALABARBA, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MICHELINI, MONTAGNINO, MONTICONE, MUZIO, PASCARELLA, PEDRINI, PESSINA, PETERLINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROLLANDIN, ROTONDO, SCALERA, SODANO Tommaso, STANISCI, THALER AUSSERHOFER, TOGNI, VERALDI, VICINI, VILLONE, VITALI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Testo della proposta di inchiesta parlamentare	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il documento che si sottopone alla valutazione dell'Assemblea si propone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne le motivazioni dell'iniziativa e l'analisi – peraltro assai esauriente – del fenomeno oggetto dell'inchiesta, si rinvia all'ampia relazione di accompagnamento del documento XXII n. 28.

In questa sede ci si limita a dare conto brevemente del contenuto dell'articolato, precisando che esso giunge all'Assemblea nello stesso testo dei proponenti, non essendo stati presentati emendamenti nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 provvede a istituire la Commissione d'inchiesta che, come stabilisce l'articolo 2, risulta composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei componenti della Commissione e convoca la stessa affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo.

L'articolo 3 individua l'oggetto dell'inchiesta parlamentare in questione, attribuendo alla Commissione d'inchiesta il compito di definire la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, all'esposizione a rischio infortunistico di minori – specialmente riguardo a minori provenienti dall'estero – nonché il compito di analizzare le cause degli infortuni sul lavoro, con parti-

colare riguardo agli ambiti del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro, di determinare il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario, di valutare l'idoneità dell'attività di controllo espletata dalle competenti amministrazioni pubbliche, ed infine di effettuare una ricognizione sull'influenza esercitata sul fenomeno in questione dalla presenza di talune imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Alla Commissione viene anche conferita la funzione di individuare gli strumenti legislativi e amministrativi necessari ai fini della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Ai sensi dell'articolo 4, la Commissione ha il potere di espletare la propria attività investigativa con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e ha altresì la facoltà di avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

L'articolo 5 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Per quel che concerne la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione, si fa rinvio ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

L'articolo 6 prevede che la Commissione concluda i suoi lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento, presentando al Senato entro i successivi trenta giorni una relazione sulle risultanze delle indagini.

Tale essendo il contenuto del documento in discussione, occorre tenere presente che la problematica degli infortuni sul lavoro risulta particolarmente pregnante e complessa, e comporta pertanto la necessità di un'analisi approfondita ed esauriente, che può in effetti essere assicurata adeguatamente dallo strumento dell'inchiesta parlamentare.

Dalle ultime rilevazioni statistiche emerge infatti che il numero degli infortuni sul lavoro, compresi quelli mortali, è in via di ri-

duzione e sicuramente l'adozione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro - che dovrebbe pervenire presto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti - apporterà ulteriori miglioramenti nell'ambito della problematica in questione.

Per questi motivi, si raccomanda all'Assemblea l'accoglimento della proposta in discussione.

ZANOLETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

25 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

g) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

